

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione ([1429](#))

TESTO AGGIORNATO AL 5 AGOSTO 2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'AULA DEL SENATO AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

(**Evidenziate** le soppressioni/sostituzioni, in **grassetto** le integrazioni)

SI RIPORTANO ESCLUSIVAMENTE GLI ARTICOLI APPROVATI DA 1 a 20 (accantonati gli articoli 10, 11, 12 e 15) CON LE EVENTUALI MODIFICHE E I RISPETTIVI EMENDAMENTI APPROVATI

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre **paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché**, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed **esercita la funzione esercita funzioni** di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. **Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea** **Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto.** Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 APPROVATI INSERITI NEL TESTO

1.1979

[CANDIANI](#), [SCILIPOTI](#), [CASSON](#) (*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «concorre,», inserire le seguenti: «paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.1985

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «esercita la funzione» con le seguenti: «esercita funzioni».

1.1991 (testo 3)

RUSSO, QUAGLIARIELLO, ROMANO, CASINI, PALERMO, BRUNO, CANDIANI, CAMPANELLA, FATTORINI, DI BIAGIO, BERGER, FASIOLO, Luigi MARINO, RUBBIA, CALIENDO, MARTINI, MESSINA, TONINI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, GOTOR, DI GIORGI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, BENCINI (*), MUSSINI (*), GIACOBBE, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, Elena FERRARA, SPILABOTTE, TURANO, D'ADDA, CUCCA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, MIRABELLI, COLLINA, VATTUONE, LAI, PEGORER, FORNARO, GATTI, LO GIUDICE, MINZOLINI, PARENTE, MOSCARDELLI, PUPPATO, FLORIS (**), CUOMO (**)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(**) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Durata della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«**Il regolamento della Camera dei deputati garantisce I regolamenti delle Camere garantiscono** i diritti delle minoranze parlamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

6.7

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere garantiscono».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Vincolo di mandato)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Indennità parlamentare)

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

ACCANTONATO esame degli articoli 10, 11 e 12

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro **un mese** **trenta giorni** dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La Corte costituzionale giudica altresì **sulla legittimità** **della legittimità** costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, **deferite** ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

13.29

I RELATORI

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "un mese" con le seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "sulla legittimità" con le seguenti: "della legittimità" e sopprimere la parola: "deferite"».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».

ACCANTONATO esame dell'articolo 15

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "disposta con legge"»;**

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) **al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati può»; al terzo comma, secondo periodo, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La legge può" e le parole: "con legge" sono soppresse».**

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

16.16

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma, le parole: "delle Camere" sono

sostituite dalle seguenti: "disposta con legge"»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La legge può" e le parole: "con legge" sono soppresse».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Leggi di amnistia e indulto)

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Inchieste parlamentari)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».